

(N. 2719)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952

(V. Stampato N. 520-206) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSE DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Diniego di ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394,
concernente istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 394,
non è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

26 OTTOBRE 1946, N. 394

—
*Istituzione del servizio telegrafico
diretto tra utenti telegrafici*
—

Art. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di istituire il servizio di corrispondenza telegrafica diretta tra privati.

Art. 2.

La concessione dell'impianto e dell'esercizio di apparati telegrafici e relative apparecchiature elettriche, ovunque ubicati, per il servizio di cui trattasi, è di competenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

L'impianto non può essere messo a disposizione di terzi, nè usato a scopo diverso da quello cui è destinato.

Per il servizio di nuova istituzione, oltre le particolari disposizioni che saranno stabilite, valgono in quanto applicabili, tutte le altre comprese nel Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 feb-

braio 1936, n. 645, e nel regolamento di esecuzione del Codice stesso, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198.

Art. 3.

Il collegamento per il servizio di cui all'articolo 1 potranno essere bidirezionali o unidirezionali, permanenti fra due determinati utenti, oppure temporanei a richiesta fra due utenti qualsiasi, e si possono attuare:

a) sulla normale rete telefonica in modo da consentire comunicazioni telefoniche o telegrafiche (Servizio Telex), successivamente o contemporaneamente;

b) su rete esclusivamente telegrafica con proprie centrali;

c) promiscuamente nei modi a) e b) attraverso speciali disposizioni di raccordo delle due reti.

Art. 4.

Le tariffe e le modalità relative ai servizi di cui agli articoli precedenti saranno stabilite con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le società concessionarie competenti interessate.

Nello stesso modo saranno approvate le convenzioni stipulate dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con gli enti che concorrono all'esecuzione del servizio stesso.